

Originale



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
N. 77 DEL 23/10/2020**

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

PERSONALE

SIG. CAMANDONA Massimo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Regioni – Autonomie locali per il triennio 2016 – 2018;
- L'art. 67, co.1, del predetto CCNL rubricato “*Fondo risorse decentrate - costituzione*”, prevede : “*a decorrere dall'anno 2018, il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004 relative all'anno 2017, come certificato dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluiscce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co.7 del CCNL 22.01.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi*”;
- I commi 2,3,4,5 e 6 del suddetto articolo recitano “2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
 - a) Di un importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
 - b) Di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - c) Dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluiscce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura intera in ragione d'anno;
 - d) Di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co.3 del D.Lgs. 165/2001;
 - e) Degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di una corrispondente riduzione della componente stabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art.1, co. 793 e ss., L.205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70 – sexies;
 - f) Dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale,

sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al massimo consentito;

- g) Degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluiscce nel fondo l'anno successivo;
- h) Delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);
 - Il fondo, di cui al presente articolo, risulta essere alimentabile con importi variabili di anno in anno:
 - a) Delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43, L.449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art.15, co.1, lett. d) del CCNL 01.04.1999, come modificata dall'art. 4, co. 4, del CCNL 05.10.2001;
 - b) Della quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art.16, co. 4,5 e 6, D.L. 98/2011;
 - c) Delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
 - d) Degli importi una tantum corrispondenti alla frazione RIA di cui al co.2 lett. b), calcolati in misura pari alle medesime mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori ai quindici giorni; l'importo confluiscce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio;
 - e) Degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999, l'importo confluiscce nella fondo dell'anno successivo;
 - f) Delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
 - g) Delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
 - h) Di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 4;
 - i) Di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 5, lett. b);
 - j) Di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata dai co. 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
 - k) Delle integrazioni alla componente variabile del fondo, a seguito dei trasferimento di personale di cui al co. 2, lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato co.2, lett. e); le unioni di Comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70 – sexies;
- In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al co.3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- Gli enti possono destinare risorse:

- a) Alla componente stabile di cui al co. 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) Alla componente variabile di cui al co. 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56 - quater, co. 1, lett. c);
- Gli enti possono stanziare le risorse di cui al co. 3, lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al co.3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre disceso o di disceso, come disciplinate dalla normativa vigente, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente, sulla base delle stesse disposizioni;
- Il co. 7 dell'articolo sopra richiamato recita “*la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di P.O. di cui all'art. 15, co. 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto del limite dell'art. 23, co.2, D.Lgs. 75/2017*”

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale dipendente, vigenti per gli anni 2015 – 2016;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Precisato che, con riferimento ai limiti di cui al D.Lgs. 75/2017:

- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto : “*gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, co.2 , lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, in quanto derivati da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare dal limite stabilito dall'art.23, co.2, D.Lgs. 75/2017*” ;
- l'art. 11, D.L. 135/2018 ha testualmente stabilito che:
- “1. *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, co.2, D.Lgs. 75/2017, non opera con riferimento:*
 - *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48, D.Lgs. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23 ;*
- 2. *Le disposizioni di cui al co.1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui alla'rt. 20, co. 3, D.Lgs. 75/2017”*

Dato atto che , l'art. 68, co.1, del CCNL in discorso, rubricato “*Fondo risorse decentrate. Utilizzo*”, stabilisce che “*1. gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluente nel fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art 31, co.7, secondo periodo, del CCNL 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 05.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di P.O. , ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL 06.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art.22, D.Lgs. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”*

Considerato che , i co. 2 e 3 dell'art. 68, co.1, del CCNL in discorso dispongono:

- “*2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:*
 - a) premi correlati alla performance organizzativa ;
 - b) premi correlati alla performance individuale ;
 - c) indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 – bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co.1 del CCNL 14.09.2000 ;
 - e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 – quinques;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 56 - sexies;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70 – ter;
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000;
 - i) compensi al personale della case da gioco, secondo la disciplina di cui all'art. 70 quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3 , lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile ;
 - j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili ;
- *3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co. 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”;*

Richiamata la deliberazione n. 236/2016/PAR della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale la Magistratura Contabile:

- Ha censurato la pressi della “*contrattazione tardiva*”, cioè quella fatta nell'esercizio successivo a quello di competenza;

- Ha specificato che in assenza di un accordo entro il 31.12 dell'esercizio di competenza, l'ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti;
- Ha precisato che in assenza di costituzione del fondo le risorse variabili, eventualmente accantonate, andranno a costituire economie di spesa, non potendo confluire nell'avanzo vincolato;

Precisato che:

- secondo la deliberazione n.164/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Puglia:
 - La corretta gestione del fondo per la CCDI comprende tre fasi che, solo se svolte correttamente, consentono la liquidazione delle risorse impegnate;
 - In mancanza della determinazione di costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, mentre la parte stabile del fondo confluisce nell'avanzo vincolato;
 - In presenza della determinazione di costituzione del fondo e della certificazione dei revisori, nelle more della sottoscrizione della CCDI, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate;
- secondo la deliberazione n. 29/2018 della Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, è indispensabile che l'intero procedimento si perfezioni secondo la fisiologica consequenzialità degli atti (individuazione delle risorse a bilancio - costituzione del fondo - sottoscrizione del CCDI), per poter addivenire alla effettiva liquidazione della risorse impegnate ;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, di dovere provvedere alla costituzione del “*Fondo risorse decentrate*” per l'anno 2020 ed alla relativa quantificazione degli utilizzi, come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento (**All. A**);

Riconosciuta propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di approvare quanto dettagliato in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che ne costituisce motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.241/1990 e ss.mm.ii.;
2. Di costituire pertanto il “*Fondo risorse decentrate*” per l'anno 2020 nel rispetto della normativa contrattuale in vigore, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo lo schema riportato nel prospetto allegato alla presente determinazione (**All. A**), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2020 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022;

4. Di quantificare il “*Fondo risorse decentrate*” per l’anno 2020 nell’importo complessivo di € **9.545,16**;
5. Di dare atto che la risorse destinate al finanziamento della parte stabile del fondo vengono così utilizzate:
 - a) Progressioni orizzontali a regime: € **4.037,65**
 - b) Indennità di comparto: € **924,48**
 - c) Finanziamento istituti diversi (produttività, indennità varie, ecc.): € **4.583,03**
6. Di dare atto che gli importi disponibili, derivanti da risorse fisse, sono inviati al fondo relativo all’annualità 2020;
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà inviata al Revisore dei conti, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, co.1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell’ente e diventa esecutivo con la sottoscrizione del responsabile del Servizio Economico – Finanziario;
10. Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CAMANDONA Massimo**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui al presente atto.

San Giacomo V.se, lì 23/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCAGLIA Stefano

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni consecutivi dal 29/04/2021 .

San Giacomo V.se, li 29/04/2021

L’Incaricato Comunale
MACERAUDI Pietro Domenico

.....

REGISTRAZIONE IMPEGNO